



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

16 novembre 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 16 del mese di novembre duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 12 novembre 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Eugenio GAMBETTA - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Alberto AVETTA - Mariagiuseppina PUGLISI.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Franco PAPOTTI - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino.

N. Protocollo: 32320/2010

Il Presidente del Consiglio, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Ronco, a nome della Giunta (12/10/2010) ed il cui testo è allegato sotto la lett. A).



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Ronco;*
 - *l'intervento del Consigliere Massaglia che presenta anche un emendamento allegato sotto la lett. B);*
 - *l'intervento del Consigliere Loiaconi;*
 - *la dichiarazione di voto del Consigliere Borgarello;*
 - *la replica dell'Assessore Ronco;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento, allegato sotto la lett. B):

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	39	
Astenuti	=	3	(Cermignani - Petrarulo - Rabellino)
Votanti	=	36	

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 12

(Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Surra - Tentoni)

L'emendamento risulta approvato.

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, comprensiva dell'emendamento testè approvato il cui testo è allegato sotto la lett. C) ed il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino.

N. Protocollo: 32320/2010

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	39	
Astenuti	=	2	(Cermignani - Petrarulo)
Votanti	=	37	

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 13

(Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Rabellino - Surra - Tentoni)

La deliberazione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

/ml

ALLEGATO A

CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta della Giunta Provinciale*All. N. 69 al punto e) dell'o.d.g.*

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FINALIZZATE AD INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI TORINO.

N. Protocollo: 32320/2010

L'Assessore Ronco, a nome della Giunta (seduta 12/10/2010), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**Premesso che**

la L. 15 dicembre 2004, n. 308 e s.m.i. ha delegato il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in rilevanti settori di materia ambientale;

la L.R. 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alla Province importanti funzioni amministrative nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della L. 308/2004;

l'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (così come modificato dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3) prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio;

l'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 dispone la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, di tariffe a carico dei soggetti interessati per prestazioni e controlli da eseguire da parte degli uffici pubblici nell'attuazione di normative comunitarie;

l'art. 9, comma 2 bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, stabilisce che Le entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli mediante rassegna ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

l'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone che: "Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a

carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato"; la D.G.P. 4 marzo 2003, n. 175-190020 determina le spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle concessioni preferenziali ed ai riconoscimenti di antico diritto delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, alle acque minerali e agli scarichi;

Considerato che

lo svolgimento delle complesse funzioni conferite a seguito dell'approvazione e dell'attuazione delle disposizioni delegate, che in materia ambientale sono state emanate sulla base della L. 308/04, comporta un onere significativo di spese a carico della Provincia di Torino per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite;

emerge la necessità di evitare incongrue diversità nel rapporto con gli utenti anche per quanto attiene agli oneri procedurali posti a loro carico, superando l'attuale situazione nella quale procedimenti che hanno analoga impostazione e finalità prevedono solo in alcuni casi, la compartecipazione alle spese degli interessati;

al contempo occorre perseguire l'ottimizzazione dei comportamenti amministrativi in funzione delle autonome organizzazioni delle autorità competenti, a favore di un rapporto più stretto e proficuo tra amministrazione ed imprese o cittadini interessati al fine di definire l'onere di compartecipazione privata alle spese del procedimento nella massima trasparenza ed aderenza all'attività effettivamente svolta dagli uffici pubblici, tenendo nella dovuta considerazione il fatto che tale onere, al di fuori di ogni carattere tributario, deve necessariamente configurarsi in stretta aderenza ai reali costi sostenuti dalla pubblica amministrazione; esso inoltre deve accompagnarsi ad un miglioramento delle modalità con le quali gli uffici svolgono gli incombenzi previsti, in termini di tempi di intervento e di efficacia qualitativa nel garantire la sostenibilità ambientale delle attività considerate

occorre dunque prevedere una disciplina generale delle tariffe a carico dei soggetti interessati all'adozione di provvedimenti ambientali ovvero all'attività di monitoraggio e controllo ambientale tramite i quali sono svolte le funzioni amministrative conferite alla Provincia da leggi statali o regionali nei settori e nelle materie indicate nell'art. 1 della L. 308/04;

tale disciplina deve essere definita - tenuto conto del principio di cui all'art. 23 della Costituzione, per cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge - in attuazione delle disposizioni di carattere generale e speciale contenute in leggi statali e regionali, che prevedono che siano posti a carico dei soggetti interessati gli oneri sostenuti da parte degli uffici pubblici per prestazioni di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, connessi all'adozione dei provvedimenti di cui sopra;

tali tariffe devono trovare applicazione in tutti i casi in cui sono espressamente previste in disposizioni legislative di carattere speciale, statali o regionali, concernenti la materia ambientale e, al di fuori di tali casi, in attuazione delle disposizioni di carattere generale in materia di oneri procedurali;

l'onere di compartecipazione alle spese del procedimento, al di fuori di ogni carattere tributario, deve necessariamente configurarsi in stretta aderenza agli effettivi oneri, in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti dalla Provincia per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento;

ai sensi dell'art. 149, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la legge assicura, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. summenzionato, al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

è stato costituito un gruppo di lavoro comprendente alcuni funzionari dell'Area Ambiente della Provincia che ha effettuato una ricognizione dei procedimenti e calcolato i costi effettivamente sostenuti dagli uffici coinvolti nell'iter autorizzativi in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento

data la specificità degli oneri per le prestazioni svolte nell'ambito dei procedimenti ambientali e la necessità di assicurare la piena conformità, anche tramite adattamenti nel tempo, tra l'ammontare delle tariffe e le effettive prestazioni necessarie per l'adozione dei diversi tipi di provvedimenti ambientali, si ritiene opportuno elaborare un nuovo Regolamento che ha carattere di specialità rispetto al Regolamento delle entrate vigente;

per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare in relazione all'disciplina della riscossione delle entrate, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento delle entrate vigente;

ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000 spetta al Consiglio l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

per quanto riguarda invece l'ordinamento della Provincia di Torino, vengono in rilievo le disposizioni dello Statuto, che prevedono il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, da attivare tramite determinazioni di competenza dell'Ente relative a "tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi di servizi" (art. 51) e che per i servizi pubblici provinciali "il consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali" (art. 63).

Visti

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

la L. 4 febbraio 2005, n. 11, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

la L. 15 dicembre 2004, n. 308, "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

la L. 28 dicembre 2001, n. 448: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la L. 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

la L.R. 26 aprile 2000 n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'";

la D.G.P. 4 marzo 2003, n. 175-190020: "Determinazione delle spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle concessioni preferenziali ed ai riconoscimenti di antico diritto delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, alle acque minerali e agli scarichi";

Considerato che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico su menzionato.

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino" nel testo allegato alla presente, sotto la lett. A;
2. di demandare annualmente alla deliberazione adottata dalla Giunta provinciale ed allegata all'atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'individuazione e la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dal Regolamento e in relazione all'obiettivo di copertura dell'ammontare degli oneri sostenuti dalla Provincia per il rilascio dei provvedimenti di propria competenza;
3. di stabilire che gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al Regolamento citato siano versati all'entrata del bilancio della Provincia per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al miglioramento dell'efficienza e funzionalità del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

* * * * *

Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale di competenza della Provincia di Torino.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle tariffe a carico dei soggetti interessati all'adozione di provvedimenti ambientali, comprese le attività di monitoraggio e controllo, nello svolgimento delle funzioni amministrative conferite alla Provincia di Torino nei settori e nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
2. I provvedimenti e le attività riguardano le materie specificate nell'allegato A.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica:
 - a) in tutti i casi per i quali disposizioni legislative di carattere speciale, statali o regionali, prevedono espressamente che siano posti a carico dei soggetti interessati gli oneri sostenuti da parte degli uffici pubblici per prestazioni di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, connessi all'adozione dei provvedimenti ambientali;
 - b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), in attuazione delle disposizioni di carattere generale che prevedono la compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio (art. 29, comma 2, della legge 22 dicembre 2001, n. 448 – legge finanziaria 2002, (così come modificata dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3), e la determinazione di tariffe a carico dei soggetti interessati per prestazioni e controlli da eseguire da parte degli uffici pubblici nell'attuazione di normative comunitarie (art. 9, comma 2 e comma 2bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - norme generali in materia di adempimento degli obblighi comunitari).

Art. 3

Provvedimenti amministrativi per la determinazione delle tariffe

1. Con deliberazione adottata dalla Giunta provinciale ed allegata all'atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono individuate e determinate le tariffe di cui al presente regolamento.
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
 - a) indicano le tariffe previste in disposizioni di legge speciale, statale o regionale, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), provvedendo altresì alla loro puntuale determinazione, qualora essa sia demandata dalle leggi alla Provincia, nel rispetto di tali disposizioni e di quelle per la loro attuazione, nonché sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento;

- b) stabiliscono l'applicazione e determinano l'ammontare di eventuali altre tariffe in materia ambientale, sulla base delle disposizioni legislative generali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 4

Elementi per la determinazione dell'ammontare delle tariffe

1. L'ammontare delle singole tariffe definite dalla Provincia è in ogni caso stabilito a seguito e sulla base di analisi concernenti gli effettivi oneri, in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento; tali analisi prendono in considerazione le attività realizzate dall'Ente ovvero da altri soggetti, pubblici e privati, con onere a carico della Provincia, secondo quanto indicato nell'art. 7.
2. L'importo delle singole tariffe è determinato in relazione all'obiettivo della copertura dell'ammontare degli oneri di cui al comma 1 nella misura percentuale stabilita con la deliberazione della Giunta provinciale, allegata al bilancio preventivo, di cui all'art.3. Tale misura è riferita al complesso di tutti i procedimenti ambientali di cui all'allegato A e può essere differenziata per i singoli procedimenti.

Art. 5

Tariffe forfetarie e analitiche

1. L'ammontare delle tariffe può essere definito, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e regionale e delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento:
 - a) in modo forfetario, con versamento del relativo importo al momento della richiesta del provvedimento ambientale, considerando in modo globale il complesso delle diverse prestazioni, sia istruttorie che di monitoraggio e controllo predefinito, che sono previste per i singoli tipi di procedimento ambientale;
 - b) in modo analitico, tenuto conto delle prestazioni effettivamente realizzate dagli uffici, a seguito dello svolgimento di attività di monitoraggio e controllo, successivamente ed al di fuori di un procedimento finalizzato al rilascio di un provvedimento ambientale;
 - c) in modo misto, individuando per alcuni tipi di procedimento, caratterizzati da particolare complessità e disomogeneità, una tariffa forfetaria da richiedere anticipatamente, in via provvisoria, al momento della domanda del provvedimento, fatta salva la richiesta di liquidazione, al momento dell'adozione del singolo provvedimento, di un importo a saldo della tariffa definitiva, determinata in modo analitico, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.
2. Per il medesimo tipo di procedimento possono essere determinate tariffe differenziate in relazione a diverse classi di complessità, qualora il procedimento sia caratterizzato dalla presenza di fasi eventuali ovvero di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo che si modificano in modo rilevante nei diversi casi, in relazione all'oggetto.

Art. 6

Tariffe in deroga

1. In casi del tutto particolari - nei quali le caratteristiche delle attività richieste per lo svolgimento del procedimento si discostano in modo assai rilevante da quelle ordinarie, prese in considerazione per la determinazione delle tariffe con le modalità sopra indicate - il responsabile del procedimento, tramite il dirigente competente, richiede alla Giunta

provinciale l'autorizzazione a procedere in deroga, definendo solo a consuntivo l'ammontare della tariffa sulla base delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo effettivamente svolte.

2. È in ogni caso fatto salvo il rispetto del livello di copertura delle spese tramite tariffe, definito con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 7

Definizione degli oneri effettivi dei procedimenti

1. Per ciascuno dei tipi di procedimento individuati per le materie di cui all'allegato A, le attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare complessivo degli oneri effettivi sulla base dei quali sono determinate le tariffe, sono raggruppate come segue:
 - a) avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione;
 - b) istruttoria tecnica interna;
 - c) ispezioni e sopralluoghi preventivi;
 - d) acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento;
 - e) acquisizione di elementi da altre amministrazioni o da altri uffici dell'ente;
 - f) predisposizione ed adozione del provvedimento finale;
 - g) ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo.
2. Le specifiche prestazioni degli uffici comprese nei gruppi di attività di cui al comma 1 sono individuate nell'allegato B ("Attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare degli oneri effettivi dei procedimenti ambientali"), da utilizzare per la prima applicazione del presente regolamento, fatte salve successive modifiche ed integrazioni con provvedimenti della Giunta provinciale.
3. Le attività comprese nel gruppo di cui alla lettera g) del comma 1 possono essere considerate insieme alle altre nell'analisi per la determinazione di un'unica tariffa complessiva connessa al provvedimento da emanare, ovvero - nei procedimenti per i quali non sia possibile predeterminare in modo programmato ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo - tali attività possono essere considerate separatamente, per la determinazione di specifiche tariffe analitiche, secondo quanto previste nell'art. 5, comma 1, lettera b).
4. Qualora le attività di uno dei gruppi sopra considerati non siano necessariamente presenti in tutti i procedimenti del tipo analizzato per la determinazione della tariffa, il relativo onere sarà computato solo parzialmente, in misura pari alla percentuale di presenza dell'attività nel procedimento. Non sono considerate nella valutazione dei costi ai fini delle tariffe forfetarie le attività presenti nei procedimenti in percentuale pari o inferiore al dieci per cento.

Art. 8

Destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio della Provincia per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al

miglioramento dell'efficienza e funzionalità del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 9
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare per quanto concerne la disciplina della riscossione delle entrate, trovano applicazioni le disposizioni contenute nel Regolamento delle entrate vigente.

Allegato A (art. 1, comma 1, del Regolamento)

Materie (gruppi di provvedimenti e attività)	Norme di riferimento
1. Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di cui al D.Lgs. 59/05	art. 33 d.lgs. 03.04.2006, n.152 (modif. d. lgs. 16.01.2008, n.4 e d.lgs. 29/06/10 n. 128)
2. Valutazione Impatto Ambientale	art. 33 d.lgs. 152/2006 (modif. d. lgs. 16.01.2008, n. 4)
3. Provvedimenti relativi a concessioni/autorizzazioni attinenti i prelievi idrici	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 – art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
4. Gestione ed autorizzazione degli scarichi di acque reflue, delle immissioni delle acque meteoriche, del trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione e utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici	art. 124,c. 11, d.lgs. 03.04.2006, n. 152 art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 – art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
5. Autorizzazione di discarica	art. 9, c. 4, d.lgs. 13.01.2003,n. 36 delib. G.R. 28-12744 del 14.06.2004
6. Autorizzazione di impianto di smaltimento e recupero rifiuti (escluse le attività di cui al punto 5)	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 – art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
7. Verifica e controllo di requisiti ed iscrizione al registro di soggetti che svolgono attività di autosmaltimento e recupero rifiuti	decr. Min. Ambiente 21.07. 1998, n. 350 art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 – art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
8. Trasporto transfrontaliero dei rifiuti	decr. Min. Ambiente 03.09.1998, n. 370 art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 – art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
9. Autorizzazione ed altri provvedimenti per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivati dalla depurazione delle acque	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 – art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
10. Ispezioni e controlli su attività di trattamento di veicoli fuori uso	art.14 d.lgs. 24.06.2003, n. 209 (modif. D.lgs. 149/2006) Delib. G.R. 53-11769 del 16.02.2004
11. Ispezioni e controlli per impianti di recupero dei RAEE	articoli 8 e 19 d.lgs. 25.07.2005, n. 151 delib. G.R. 47-1263 del 04.11.2005

12. Controlli ed interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e conseguente monitoraggio	art.3, c. 1, lett. h, legge regionale 07.04.2000, n. 42
13. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di lavorazione e di stoccaggio degli oli minerali	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 – art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
14. Autorizzazioni per impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
15. Autorizzazione di costruzione ed esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
16. Controllo su rendimento energetico di impianti termici	art. 31, c. 3, l. 10/1991 e art. 11, c. 18 D.P.R. 26.8.1993, n. 412, modif. D.P.R. 21.12.1999, n. 551
17. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili	art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
18. Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico	art. 5 L.R. 9 agosto 1989, art. 64 L.R. 26 aprile 2000 n. 44
19. Autorizzazione in materia di coltivazione di cave e torbiere	art. 5 L.R. 22 novembre 1978 n. 69, artt. 31 e 32 L.R. 26 aprile 2000 n. 44
20. Volturazione di autorizzazioni	stessi riferimenti normativi delle varie autorizzazioni di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Allegato B (art. 7, comma 1, del Regolamento)**Attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare degli oneri effettivi dei procedimenti ambientali****a) Avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione**

a. (comprende:ricevimento istanza, protocollazione, immissione dati in sistema informativo, verifica completezza dati, documentazione e versamenti, comunicazione avvio procedimento, , pubblicazioni e depositi documentazione, invio progetto ad enti interessati)

b) Istruttoria tecnica interna

(comprende: esame di documentazione presentata dall'interessato (progetto)., verifiche tecniche ed in genere raccolta di elementi di diritto e fatto utili per il provvedimento finale, effettuata in ufficio)

c) Ispezioni e sopralluoghi preventivi

(comprende vacanze, rilievi, prelievi, esami e misurazioni, nonché eventuali acquisizioni di elementi dal richiedente nel corso dell'ispezione o sopralluogo, da non considerare più nell'attività successiva).

d) Acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento

(comprende richieste e acquisizioni di eventuali integrazioni e regolarizzazioni della domande., acquisizione ed esame di osservazioni a seguito dell'eventuale preavviso di rigetto, incontri con l'interessato anche per accordi procedurali, escluse le conferenze di servizi, da considerare nell'attività successiva)

e) Acquisizione di elementi da altre amministrazioni o da altri uffici dell'ente

(comprende richieste ed esame di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, indizione, partecipazione e verbale di conferenze di servizi, ma anche di incontri o riunioni istruttorie, sia con altre amministrazioni che con altri uffici dell'ente)

f) Predisposizione ed adozione del provvedimento finale

(comprende stesura di ipotesi e proposte di provvedimento,predisposizione allegati, rapporti con organo competente all'adozione del provvedimento finale,movimenti contabili- accertamento e riscossione o eventuale impegno e liquidazione - inoltro e l'approvazione, pubblicazione e comunicazioni del provvedimento finale, archiviazione del fascicolo)

g) Ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo

(comprende vacanze, rilievi, prelievi, esami e misurazioni, dopo la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento finale).

ALLEGATO B



**PROVINCIA
DI TORINO**

CONSIGLIO PROVINCIALE

Torino, 16 novembre 2010

Emendamento alla proposta di deliberazione prot. n. 32320/2010

Oggetto: Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino.

Nell'allegato, all'art. 6, inserire un comma 2 (il 2 diventerebbe 3) che reciti:
"Sono esclusi dall'applicazione gli enti locali che operino in sostituzione di eventuali inadempimenti. La disciplina dell'esclusione viene rinviata alla D.G. che dovrà stabilire l'ammontare delle tariffe".

Consigliere
Angela MASSAGLIA

ALLEGATO C**Proposta della Giunta Provinciale**

All. N. 69 al punto e) dell'o.d.g.

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FINALIZZATE AD INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI TORINO.

N. Protocollo: 32320/2010

L'Assessore Ronco, a nome della Giunta (seduta 12/10/2010), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**Premesso che**

la L. 15 dicembre 2004, n. 308 e s.m.i. ha delegato il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in rilevanti settori di materia ambientale;

la L.R. 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alla Province importanti funzioni amministrative nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della L. 308/2004;

l'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (così come modificato dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3) prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio;

l'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 dispone la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, di tariffe a carico dei soggetti interessati per prestazioni e controlli da eseguire da parte degli uffici pubblici nell'attuazione di normative comunitarie;

l'art. 9, comma 2 bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, stabilisce che Le entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli mediante rassegna ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

l'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone che: "Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a

carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato"; la D.G.P. 4 marzo 2003, n. 175-190020 determina le spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle concessioni preferenziali ed ai riconoscimenti di antico diritto delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, alle acque minerali e agli scarichi;

Considerato che

lo svolgimento delle complesse funzioni conferite a seguito dell'approvazione e dell'attuazione delle disposizioni delegate, che in materia ambientale sono state emanate sulla base della L. 308/04, comporta un onere significativo di spese a carico della Provincia di Torino per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite;

emerge la necessità di evitare incongrue diversità nel rapporto con gli utenti anche per quanto attiene agli oneri procedurali posti a loro carico, superando l'attuale situazione nella quale procedimenti che hanno analoga impostazione e finalità prevedono solo in alcuni casi, la compartecipazione alle spese degli interessati;

al contempo occorre perseguire l'ottimizzazione dei comportamenti amministrativi in funzione delle autonome organizzazioni delle autorità competenti, a favore di un rapporto più stretto e proficuo tra amministrazione ed imprese o cittadini interessati al fine di definire l'onere di compartecipazione privata alle spese del procedimento nella massima trasparenza ed aderenza all'attività effettivamente svolta dagli uffici pubblici, tenendo nella dovuta considerazione il fatto che tale onere, al di fuori di ogni carattere tributario, deve necessariamente configurarsi in stretta aderenza ai reali costi sostenuti dalla pubblica amministrazione; esso inoltre deve accompagnarsi ad un miglioramento delle modalità con le quali gli uffici svolgono gli incombenzi previsti, in termini di tempi di intervento e di efficacia qualitativa nel garantire la sostenibilità ambientale delle attività considerate

occorre dunque prevedere una disciplina generale delle tariffe a carico dei soggetti interessati all'adozione di provvedimenti ambientali ovvero all'attività di monitoraggio e controllo ambientale tramite i quali sono svolte le funzioni amministrative conferite alla Provincia da leggi statali o regionali nei settori e nelle materie indicate nell'art. 1 della L. 308/04;

tale disciplina deve essere definita - tenuto conto del principio di cui all'art. 23 della Costituzione, per cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge - in attuazione delle disposizioni di carattere generale e speciale contenute in leggi statali e regionali, che prevedono che siano posti a carico dei soggetti interessati gli oneri sostenuti da parte degli uffici pubblici per prestazioni di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, connessi all'adozione dei provvedimenti di cui sopra;

tali tariffe devono trovare applicazione in tutti i casi in cui sono espressamente previste in disposizioni legislative di carattere speciale, statali o regionali, concernenti la materia ambientale e, al di fuori di tali casi, in attuazione delle disposizioni di carattere generale in materia di oneri procedurali;

l'onere di compartecipazione alle spese del procedimento, al di fuori di ogni carattere tributario, deve necessariamente configurarsi in stretta aderenza agli effettivi oneri, in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti dalla Provincia per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento;

ai sensi dell'art. 149, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la legge assicura, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. summenzionato, al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

è stato costituito un gruppo di lavoro comprendente alcuni funzionari dell'Area Ambiente della Provincia che ha effettuato una ricognizione dei procedimenti e calcolato i costi effettivamente sostenuti dagli uffici coinvolti nell'iter autorizzativi in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento

data la specificità degli oneri per le prestazioni svolte nell'ambito dei procedimenti ambientali e la necessità di assicurare la piena conformità, anche tramite adattamenti nel tempo, tra l'ammontare delle tariffe e le effettive prestazioni necessarie per l'adozione dei diversi tipi di provvedimenti ambientali, si ritiene opportuno elaborare un nuovo Regolamento che ha carattere di specialità rispetto al Regolamento delle entrate vigente;

per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare in relazione all'disciplina della riscossione delle entrate, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento delle entrate vigente;

ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000 spetta al Consiglio l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

per quanto riguarda invece l'ordinamento della Provincia di Torino, vengono in rilievo le disposizioni dello Statuto, che prevedono il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, da attivare tramite determinazioni di competenza dell'Ente relative a "tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi di servizi" (art. 51) e che per i servizi pubblici provinciali "il consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali" (art. 63).

Visti

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

la L. 4 febbraio 2005, n. 11, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

la L. 15 dicembre 2004, n. 308, "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

la L. 28 dicembre 2001, n. 448: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la L. 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

la L.R. 26 aprile 2000 n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'";

la D.G.P. 4 marzo 2003, n. 175-190020: "Determinazione delle spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle concessioni preferenziali ed ai riconoscimenti di antico diritto delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, alle acque minerali e agli scarichi";

Considerato che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico su menzionato.

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino" nel testo allegato alla presente, sotto la lett. A;
2. di demandare annualmente alla deliberazione adottata dalla Giunta provinciale ed allegata all'atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'individuazione e la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dal Regolamento e in relazione all'obiettivo di copertura dell'ammontare degli oneri sostenuti dalla Provincia per il rilascio dei provvedimenti di propria competenza;
3. di stabilire che gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al Regolamento citato siano versati all'entrata del bilancio della Provincia per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al miglioramento dell'efficienza e funzionalità del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

* * * * *

Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale di competenza della Provincia di Torino.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle tariffe a carico dei soggetti interessati all'adozione di provvedimenti ambientali, comprese le attività di monitoraggio e controllo, nello svolgimento delle funzioni amministrative conferite alla Provincia di Torino nei settori e nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
2. I provvedimenti e le attività riguardano le materie specificate nell'allegato A.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica:
 - a) in tutti i casi per i quali disposizioni legislative di carattere speciale, statali o regionali, prevedono espressamente che siano posti a carico dei soggetti interessati gli oneri sostenuti da parte degli uffici pubblici per prestazioni di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, connessi all'adozione dei provvedimenti ambientali;
 - b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), in attuazione delle disposizioni di carattere generale che prevedono la compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio (art. 29, comma 2, della legge 22 dicembre 2001, n. 448 – legge finanziaria 2002, (così come modificata dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3), e la determinazione di tariffe a carico dei soggetti interessati per prestazioni e controlli da eseguire da parte degli uffici pubblici nell'attuazione di normative comunitarie (art. 9, comma 2 e comma 2bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - norme generali in materia di adempimento degli obblighi comunitari).

Art. 3

Provvedimenti amministrativi per la determinazione delle tariffe

1. Con deliberazione adottata dalla Giunta provinciale ed allegata all'atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono individuate e determinate le tariffe di cui al presente regolamento.
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
 - a) indicano le tariffe previste in disposizioni di legge speciale, statale o regionale, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), provvedendo altresì alla loro puntuale determinazione, qualora essa sia demandata dalle leggi alla Provincia, nel rispetto di tali disposizioni e di quelle per la loro attuazione, nonché sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento;

- b) stabiliscono l'applicazione e determinano l'ammontare di eventuali altre tariffe in materia ambientale, sulla base delle disposizioni legislative generali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 4

Elementi per la determinazione dell'ammontare delle tariffe

1. L'ammontare delle singole tariffe definite dalla Provincia è in ogni caso stabilito a seguito e sulla base di analisi concernenti gli effettivi oneri, in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento; tali analisi prendono in considerazione le attività realizzate dall'Ente ovvero da altri soggetti, pubblici e privati, con onere a carico della Provincia, secondo quanto indicato nell'art. 7.
2. L'importo delle singole tariffe è determinato in relazione all'obiettivo della copertura dell'ammontare degli oneri di cui al comma 1 nella misura percentuale stabilita con la deliberazione della Giunta provinciale, allegata al bilancio preventivo, di cui all'art.3. Tale misura è riferita al complesso di tutti i procedimenti ambientali di cui all'allegato A e può essere differenziata per i singoli procedimenti.

Art. 5

Tariffe forfetarie e analitiche

1. L'ammontare delle tariffe può essere definito, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e regionale e delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento:
 - a) in modo forfetario, con versamento del relativo importo al momento della richiesta del provvedimento ambientale, considerando in modo globale il complesso delle diverse prestazioni, sia istruttorie che di monitoraggio e controllo predefinito, che sono previste per i singoli tipi di procedimento ambientale;
 - b) in modo analitico, tenuto conto delle prestazioni effettivamente realizzate dagli uffici, a seguito dello svolgimento di attività di monitoraggio e controllo, successivamente ed al di fuori di un procedimento finalizzato al rilascio di un provvedimento ambientale;
 - c) in modo misto, individuando per alcuni tipi di procedimento, caratterizzati da particolare complessità e disomogeneità, una tariffa forfetaria da richiedere anticipatamente, in via provvisoria, al momento della domanda del provvedimento, fatta salva la richiesta di liquidazione, al momento dell'adozione del singolo provvedimento, di un importo a saldo della tariffa definitiva, determinata in modo analitico, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.
2. Per il medesimo tipo di procedimento possono essere determinate tariffe differenziate in relazione a diverse classi di complessità, qualora il procedimento sia caratterizzato dalla presenza di fasi eventuali ovvero di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo che si modificano in modo rilevante nei diversi casi, in relazione all'oggetto.

Art. 6

Tariffe in deroga

1. In casi del tutto particolari - nei quali le caratteristiche delle attività richieste per lo svolgimento del procedimento si discostano in modo assai rilevante da quelle ordinarie, prese in considerazione per la determinazione delle tariffe con le modalità sopra indicate - il

responsabile del procedimento, tramite il dirigente competente, richiede alla Giunta provinciale l'autorizzazione a procedere in deroga, definendo solo a consuntivo l'ammontare della tariffa sulla base delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo effettivamente svolte.

2. Sono esclusi dall'applicazione gli enti locali che operino in sostituzione di eventuali inadempimenti. La disciplina dell'esclusione viene rinviata alla D.G. che dovrà stabilire l'ammontare delle tariffe.
3. È in ogni caso fatto salvo il rispetto del livello di copertura delle spese tramite tariffe, definito con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 7

Definizione degli oneri effettivi dei procedimenti

1. Per ciascuno dei tipi di procedimento individuati per le materie di cui all'allegato A, le attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare complessivo degli oneri effettivi sulla base dei quali sono determinate le tariffe, sono raggruppate come segue:
 - a) avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione;
 - b) istruttoria tecnica interna;
 - c) ispezioni e sopralluoghi preventivi;
 - d) acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento;
 - e) acquisizione di elementi da altre amministrazioni o da altri uffici dell'ente;
 - f) predisposizione ed adozione del provvedimento finale;
 - g) ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo.
2. Le specifiche prestazioni degli uffici comprese nei gruppi di attività di cui al comma 1 sono individuate nell'allegato B ("Attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare degli oneri effettivi dei procedimenti ambientali"), da utilizzare per la prima applicazione del presente regolamento, fatte salve successive modifiche ed integrazioni con provvedimenti della Giunta provinciale.
3. Le attività comprese nel gruppo di cui alla lettera g) del comma 1 possono essere considerate insieme alle altre nell'analisi per la determinazione di un'unica tariffa complessiva connessa al provvedimento da emanare, ovvero - nei procedimenti per i quali non sia possibile predeterminare in modo programmato ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo - tali attività possono essere considerate separatamente, per la determinazione di specifiche tariffe analitiche, secondo quanto previste nell'art. 5, comma 1, lettera b).
4. Qualora le attività di uno dei gruppi sopra considerati non siano necessariamente presenti in tutti i procedimenti del tipo analizzato per la determinazione della tariffa, il relativo onere sarà computato solo parzialmente, in misura pari alla percentuale di presenza dell'attività nel procedimento. Non sono considerate nella valutazione dei costi ai fini delle tariffe forfetarie le attività presenti nei procedimenti in percentuale pari o inferiore al dieci per cento.

Art. 8**Destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe**

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio della Provincia per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al miglioramento dell'efficienza e funzionalità del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 9**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare per quanto concerne la disciplina della riscossione delle entrate, trovano applicazioni le disposizioni contenute nel Regolamento delle entrate vigente.

Allegato A (art. 1, comma 1, del Regolamento)

Materie (gruppi di provvedimenti e attività)	Norme di riferimento
1. Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di cui al D.Lgs. 59/05	art. 33 d.lgs. 03.04.2006, n.152 (modif. d. lgs. 16.01.2008, n.4 e d.lgs. 29/06/10 n. 128)
2. Valutazione Impatto Ambientale	art. 33 d.lgs. 152/2006 (modif. d. lgs. 16.01.2008, n. 4)
3. Provvedimenti relativi a concessioni/autorizzazioni attinenti i prelievi idrici	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
4. Gestione ed autorizzazione degli scarichi di acque reflue, delle immissioni delle acque meteoriche, del trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione e utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici	art. 124, c. 11, d.lgs. 03.04.2006, n. 152 art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
5. Autorizzazione di discarica	art. 9, c. 4, d.lgs. 13.01.2003, n. 36 delib. G.R. 28-12744 del 14.06.2004
6. Autorizzazione di impianto di smaltimento e recupero rifiuti (escluse le attività di cui al punto 5)	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
7. Verifica e controllo di requisiti ed iscrizione al registro di soggetti che svolgono attività di autosmaltimento e recupero rifiuti	decr. Min. Ambiente 21.07. 1998, n. 350 art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
8. Trasporto transfrontaliero dei rifiuti	decr. Min. Ambiente 03.09.1998, n. 370 art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
9. Autorizzazione ed altri provvedimenti per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivati dalla depurazione delle acque	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
10. Ispezioni e controlli su attività di trattamento di veicoli fuori uso	art.14 d.lgs. 24.06.2003, n. 209 (modif. D.lgs. 149/2006) Delib. G.R. 53-11769 del 16.02.2004
11. Ispezioni e controlli per impianti di recupero dei RAEE	articoli 8 e 19 d.lgs. 25.07.2005, n. 151 delib. G.R. 47-1263 del 04.11.2005
12. Controlli ed interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e conseguente monitoraggio	art.3, c. 1, lett. h, legge regionale 07.04.2000, n. 42
13. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di lavorazione e di stoccaggio degli oli minerali	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11

14. Autorizzazioni per impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
15. Autorizzazione di costruzione ed esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448 - art .9, c. 2, legge 04.02.2005, n. 11
16. Controllo su rendimento energetico di impianti termici	art. 31, c. 3, l. 10/1991 e art. 11, c. 18 D.P.R. 26.8.1993, n. 412, modif. D.P.R. 21.12.1999, n. 551
17. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili	art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
18. Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico	art. 5 L.R. 9 agosto 1989, art. 64 L.R. 26 aprile 2000 n. 44
19. Autorizzazione in materia di coltivazione di cave e torbiere	art. 5 L.R. 22 novembre 1978 n. 69, artt. 31 e 32 L.R. 26 aprile 2000 n. 44
20. Volturazione di autorizzazioni	stessi riferimenti normativi delle varie autorizzazioni di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Allegato B (art. 7, comma 1, del Regolamento)**Attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare degli oneri effettivi dei procedimenti ambientali****a) Avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione**

a. (comprende: ricevimento istanza, protocollazione, immissione dati in sistema informativo, verifica completezza dati, documentazione e versamenti, comunicazione avvio procedimento,, pubblicazioni e depositi documentazione, invio progetto ad enti interessati)

b) Istruttoria tecnica interna

(comprende: esame di documentazione presentata dall'interessato (progetto), verifiche tecniche ed in genere raccolta di elementi di diritto e fatto utili per il provvedimento finale, effettuata in ufficio)

c) Ispezioni e sopralluoghi preventivi

(comprende vacanze, rilievi, prelievi, esami e misurazioni, nonché eventuali acquisizioni di elementi dal richiedente nel corso dell'ispezione o sopralluogo, da non considerare più nell'attività successiva).

d) Acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento

(comprende richieste e acquisizioni di eventuali integrazioni e regolarizzazioni della domande,, acquisizione ed esame di osservazioni a seguito dell'eventuale preavviso di rigetto, incontri con l'interessato anche per accordi procedurali, escluse le conferenze di servizi, da considerare nell'attività successiva)

e) Acquisizione di elementi da altre amministrazioni o da altri uffici dell'ente

(comprende richieste ed esame di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, indizione, partecipazione e verbale di conferenze di servizi, ma anche di incontri o riunioni istruttorie, sia con altre amministrazioni che con altri uffici dell'ente)

f) Predisposizione ed adozione del provvedimento finale

(comprende stesura di ipotesi e proposte di provvedimento, predisposizione allegati, rapporti con organo competente all'adozione del provvedimento finale, movimenti contabili - accertamento e riscossione o eventuale impegno e liquidazione - inoltro e l'approvazione, pubblicazione e comunicazioni del provvedimento finale, archiviazione del fascicolo)

g) Ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo

(comprende vacanze, rilievi, prelievi, esami e misurazioni, dopo la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento finale).